



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 05 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 21/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 362

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3119 del 23/03/2022

OGGETTO: RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA E DELLE DIFESE IDRAULICHE DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE URIA IN LOC. CHIARO IN AGRO DEL COMUNE DI SELLIA MARINA - CODICE RENDIS 18IR053/G1 - CUP J23B17000080001 - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA E AFFIDAMENTO VIARCH.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
 - il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante “DGR n.63 del 15 febbraio 2019: “Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i..";
- il DDG n. 10626 del 21.10.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente del Settore “Interventi a Difesa del Suolo” all’Arch. Orsola Reillo;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la L.R. n. 36 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2022”;
- la L.R. n. 37 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024”;
- la D.G.R. n. 599 del 28 dicembre 2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 - 2024 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);
- la D.G.R. n. 600 del 28 dicembre 2021 “Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024” (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118);

Visto l’Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione Calabria del 25.11.2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo sottoscritto il 13.12.2017, qui di seguito indicato come Accordi di Programma;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio Controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 23;

Visto l'art. 5 dell'Accordo di Programma in cui si prevede che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari delegati, di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010;

Visto l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;

Preso atto che

- con decreto n. 467 del 03/12/2019 il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria ha individuato il Settore "Interventi a Difesa del Suolo" quale Ente avvalso cui demandare le attività di esecuzione di alcuni interventi, previsti dall'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, tra cui il seguente:

18IR053/G1	CZ	1.970.000,0 0	Ripristino dell'ufficiosità idraulica e delle difese idrauliche del corso d'acqua Torrente Uria in loc. chiaro in agro del Comune di Sellia Marina
------------	----	------------------	--

- con il decreto Commissariale n. 257 del 12.10.2018 sono stati nominati i RUP degli interventi sopra descritti, individuati tra i funzionari interni alla Regione Calabria, afferenti sia alla UOT Funzioni Territoriali del Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità, sia all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- con convenzione di avvalimento sottoscritta in data 12/02/2020 Rep n. 208, il Commissario si è servito degli uffici dell'Ente Avvalso per l'espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative relative all'affidamento delle fasi di adeguamento della progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle di responsabile del procedimento e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fino alla loro completa esecuzione, per come espressamente richiamato all'art.10 comma 4 del D.L.91/2014 convertito in Legge n.116/2014;
- il rapporto di avvalimento è disciplinato dal Regolamento recante norme e procedure approvato dal Commissario con Decreto Commissariale n.108 del 18/04/2018;

Preso atto che il progetto necessita di una valutazione preventiva dell'interesse archeologico denominata brevemente VIARCH, atta a verificare che i lavori possano riguardare siti di interesse archeologico, si ritiene opportuno affidare l'incarico a specifici professionisti

Visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici".

Visto l'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che autorizza, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, l'affidamento in via diretta degli "incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento";

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dove, tra l'altro, stabilisce che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti".

Visto l'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che in materia di contratti sotto soglia sancisce "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro" la possibilità per la Stazione Appaltante di ricorrere all'"affidamento diretto, adeguatamente motivato, o per i lavori [anche] in amministrazione diretta";

Viste le linee guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

Visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici";

Esaminata la tipologia della fornitura, che rientra per natura e per importo nelle forniture eseguibili sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e, specificatamente, relativamente all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro.

Visto che l'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Preso atto che la spesa prevista è di importo inferiore a € 5.000,00.

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura dei servizi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, attraverso lo strumento della "Trattativa diretta".

Considerato che:

- con la presente si intende perseguire l'acquisizione di quanto specificato in premessa;
- trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000 pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà effettuato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata;
- la scelta del contraente avviene, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto come previsto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

Dato atto

- che con nota n. 125545 del 14/03/2022 il Rup ha richiesto al Dottore Fabio Lico, iscritto negli elenchi ministeriali (Legge 22 luglio 2014 n. 110, D.M. 244 20 maggio 2019) di valutare la proposta di incarico quantizzata in 2.009,73 € oltre oneri previdenziali, per un totale di € 2.090,12 oltre iva, comunicando il relativo ribasso offerto.
- con nota acquisita al protocollo con prot. n. 132714 in data 17/03/2022 il suddetta professionista ha proposto un ribasso del 5%, per un importo al netto di iva di 1.909,24 euro oltre oneri previdenziali al 4%, per un totale di 1.985,61 €

Considerato, altresì, che:

- l'offerta di cui sopra risulta congrua, avuto riguardo alla qualità delle prestazioni;
- il servizio offerto dal professionista Dottore Fabio Lico, così come descritto dalle Condizioni Particolari del Contratto, integralmente accettate all'atto dell'offerta, è conforme alle caratteristiche ricercate dalla scrivente amministrazione;

Ritenuto di affidare i servizi delle seguenti prestazioni: Valutazione preventiva dell'interesse archeologico denominata brevemente VIARCH al Dottore Fabio Lico iscritto negli elenchi ministeriali (Legge 22 luglio 2014 n. 110, D.M. 244 20 maggio 2019), poiché il prezzo proposto dal citato professionista, in possesso dei requisiti di legge, è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione.

Posto che, ai fini della tracciabilità è stato richiesto ed acquisito il CIG: Z5435A3B73

Dato atto che la prestazione è stata regolarmente calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013.

Preso atto della delibera DGR n. 53 del 24/04/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022. Aggiornamento 2020".

Dato atto che la somma prevista per la redazione dello Studio Archeologico VIARCH relativa all'intervento di che trattasi ed in premessa specificati, non comporta spesa per l'Ente, in quanto la stessa grava sulla contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato così come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. N. 173 del 13/12/2018;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1 di affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016, al Dottore Fabio Lico iscritto negli elenchi ministeriali (Legge 22 luglio 2014 n. 110, D.M. 244 20 maggio 2019; ANA.Prot_19_22_2020 del 04.02.2020_Donato) la Valutazione preventiva dell'interesse archeologico denominata brevemente VIARCH per l'intervento di Ripristino dell'officiosita' idraulica e delle difese idrauliche del corso d'acqua Torrente Uria in loc. chiaro in agro del Comune di Sellia Marina – CODICE RENDIS 18IR053/G1 – CUP J23B17000080001, un importo al netto di iva di 1.909,24 euro, oltre oneri previdenziali al 4%, per un totale di 1.985,61 €

2 di dare atto che il professionista ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del nuovo codice dei contratti pubblici, nonché ha dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali;

3 di approvare lo schema di disciplinare di incarico, che si allega alla presente. Il disciplinare di incarico, redatto in forma completa e comprensiva anche degli estremi del provvedimento approvativo dell'incarico, sarà sottoscritto secondo le forme di legge e sarà parte integrante degli atti contrattuali;

4 di dare atto che la somma prevista per la redazione dello studio archeologico del presente atto, dell'importo di 1.985,61 €, non comporta spesa per l'Ente, in quanto la stessa grava sulla contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato così come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. N. 173 del 13/12/2018;

5 di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

6 di trasmettere il presente atto all'Ufficio del Commissario Delegato;

7 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

8 di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul web regionale.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CRISPINO FRANCESCO ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI "VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO" - VIARCH

Intervento: Ripristino dell'officiosità idraulica e delle difese idrauliche del corso d'acqua Torrente Uria in loc. chiaro in agro del Comune di Sellia Marina – CODICE RENDIS 18IR053/G1 – CUP

J23B17000080001

DECRETO DI NOMINA N°. 3119 del 23/03/2022

PARTI

Il presente atto, sottoscritto il giorno 25 del mese di marzo dell'anno 2022 presso la Cittadella Regionale a Catanzaro, disciplina i rapporti

TRA

Il Settore Interventi di Difesa del Suolo della Regione Calabria rappresentato dal Dirigente ORSOLA RENATA MARIA REILLO, che agisce in qualità di Ente Avvalso del Commissario Straordinario Delegato ai sensi del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni nella Legge 116/2014, come da convenzione sottoscritta in data 13/12/2018 Rep n. 173. Di seguito indicato come "Ente Avvalso

E

Il Dottore **Fabio Lico**, di seguito indicato più brevemente come "Professionista".

PREMESSO

Vista la DGR n. 355 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato il "Programma di interventi per la difesa del suolo a valere su risorse POR Calabria Fesr/FSE e DGR n.160/2016 "Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria –Delibera CIPE n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno";

Preso atto che:

- con decreto n. 467 del 03/12/2019 il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria ha preso atto che il Settore Difesa del suolo individuato quale Ente Avvalso degli interventi previsti dai Decreti Commissariali n. 257 del 12.10.2018 e n. 371 del 03.10.2019 e contestuale revoca delle funzioni di Ente Avvalso dell'ex "Settore UOT Funzioni Territoriali" della Regione Calabria, a cui ha demandato le attività di esecuzione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria
- con i medesimi decreti commissariali n. 257 del 12.10.2018 e n. 371 del 03/07/2019 era stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Francesco Antonio Crispino individuato tra i funzionari interni all'amministrazione regionale

Considerato che:

- nell'ambito di approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli interventi in ottemperanza all'art. 19 comma 1 del DPR 207/2010 e dell'art. 25 D.Lgs 50/2016 è necessario provvedere alla redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico;

- considerato che l'art.25 comma 1 del D. Lgs 50/2016 specifica che tale adempimento deve essere svolto "da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia" e che così come meglio specificato al comma 2 del medesimo decreto, nelle more di istituzione dell'elenco dei soggetti abilitati da istituire presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, si applicano le disposizioni di cui all'art.216 comma 7;
- che la Soprintendenza ABAP competente potrebbe prevedere la presenza di personale archeologo in cantiere durante la fase di scavo in esecuzione dei lavori;

il Professionista a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, per ottenere l'affidamento di incarichi professionali ed i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010;
- di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di Legge;
- di non avere rapporti di parentela alcuno con i progettisti, direttore lavori e imprese coinvolte nell'appalto;
- di non far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali afferenti l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1.- OGGETTO DELL'INCARICO

Il Settore Interventi di Difesa del Suolo della Regione Calabria rappresentato dal Dirigente Arch. O.R.M. Reillo conferisce l'incarico professionale per la Redazione del documento per la Valutazione preventiva dell'interesse archeologico denominata brevemente **VIARCH** relativo all'intervento in oggetto, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., (art.31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a del d.lgs 18.04.2016 n.50) nonché secondo le indicazioni del DPR 207/2010 s.m.i., al Professionista indicato, che abbia stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, allegata al presente disciplinare di incarico per farne parte integrante e sostanziale;

ART.2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Ente Avvalso che potrà richiedere l'introduzione di modifiche e perfezionamenti senza che ciò comporti ulteriore compenso oltre a quanto stabilito con il presente disciplinare. Egli resta obbligato alla osservanza delle norme previste per la progettazione dall'art. 23 decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché quanto stabilito dal

"Regolamento di esecuzione ed attuazione lavori pubblici", approvato con D.P.R. 207/10 ss.mm.ii. e della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Comunque, la prestazione dovrà essere svolta in tutti i suoi aspetti generali e particolari ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Ente Avvalso per il tramite del Responsabile del Procedimento.

Il professionista si impegna a partecipare alle riunioni strettamente necessarie per il corretto espletamento dell'incarico.

Il professionista è tenuto ad introdurre negli elaborati, tutte le modifiche richieste per iscritto dall'Ente avvalso e che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche e di normativa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Oltre alla corresponsione dell'onorario, null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 3 della presente convenzione. Pertanto tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

ART. 3

E' fatto obbligo al Professionista di svolgere la propria consulenza archeologica nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico nel rispetto delle procedure di cui all'art.25 del D.Lgs.50/2016, garantendo le prestazioni minime di cui al medesimo dispositivo legislativo tra cui in maniera puramente indicativa si individuano in:

- sopralluogo sull'area in argomento allo scopo di eseguire delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, della geomorfologia, ecc.
- analisi storica e geomorfologica dell'area di progetto, senza interventi diretti sul terreno, sulla base dei dati bibliografici, di archivio, analizzando eventualmente anche foto aeree e satellitari ed utilizzando, all'occorrenza, la modellazione digitale.
- individuazione dei diversi livelli di rilevanza archeologica dell'area interessata ai lavori con l'ausilio dell'analisi puntiforme o d'area allo scopo di consentire, in fase progettuale, eventuali modifiche in relazione ai costi di esecuzione.
- predisposizione dell'elaborato finale di Verifica riportante l'esito delle indagini indicate, completa di quanto necessario, utilizzando a supporto anche le cartografie topografiche, integrando così il progetto dell'opera ed i risultati dell'analisi storica, archeologica e geomorfologica. Lo scopo finale dovrà essere quello di individuare eventuali punti di intervento, qualora ce ne siano e di ridurre così l'impatto con le aree archeologiche, evidenziandole al progettista per eventuali modifiche al progetto iniziale;
- **Qualora sia necessario un intervento di riduzione dell'impatto archeologico** il professionista, nell'ambito del proprio incarico, ne dovrà definire preventivamente modalità di esecuzione ed i relativi costi predisponendo all'uopo tutti gli elaborati necessari.
- ogni quant'altra indicazione che la competente Soprintendenza ABAP intenderà e riterrà opportuno disporre.

Si intendono altresì richiamati gli adempimenti di cui alla art. 2-ter, D.L. n. 63/2005, convertito nella L. n. 109/2005), così come specificate nelle disposizioni ANAC di riferimento, nonché della Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n°10 del 15.06.2012.

Una volta avvenuta l'approvazione finale del Soprintendente, sia che questi attivi la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia che verifichi l'insussistenza delle condizioni per promuoverla, i dati geografici, alfanumerici e iconografici prodotti all'interno della Carta del potenziale archeologico dovranno essere archiviati in modo da far parte dei flussi informativi nell'ambito del Ministero.

ART. 4

Qualora la Soprintendenza ABAP per le prov. di Catanzaro e Crotona indichi la necessità di assistenza agli scavi mediante la presenza di personale Archeologo è fatto obbligo al Professionista di svolgere la propria consulenza archeologica anche nell'ambito della procedura di Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione, volta a prevenire danni su resti archeologici ed a garantire una corretta gestione di possibili emergenze archeologiche nell'ambito dei lavori di scavo, garantendo le seguenti prestazioni:

- assistenza continua durante gli scavi fino all'ultimazione dei lavori regolarmente certificata;
- documentata presenza mediante periodici relazioni tecniche archeologiche;
- compilazione del giornale di scavo;
- compilazione qualora necessario, delle schede di Unità Stratigrafica (US) e di Unità stratigrafica Muraria (USM);
- sistemazione e custodia, fino alla consegna agli organi competenti per territorio, dei reperti eventualmente archeologici rinvenuti;
- ogni quant'altra indicazione che l'competente Soprintendenza dei ABAP intenderà e riterrà opportuno disporre.

Per la sorveglianza archeologica dovrà essere definito un apposito rapporto di incarico relativo a questa prestazione aggiuntiva.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. nr. 42/2004.

ART. 5

E' a carico del professionista tenere i necessari contatti con il RUP, i tecnici progettisti al fine di ottenere tutti gli elaborati, documentazione ed informazioni necessari per l'espletamento dell'incarico.

ART. 6

Il professionista si impegna ad effettuare e redigere quanto indicato nel presente disciplinare e nel numero di n° **due** Originali cartacei e **supporto digitale** contenente anche i file in formato vettoriale e file in formato pdf, entro il termine di **venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Decreto di nomina.**

ART. 7

Qualora la presentazione della documentazione venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell'onorario di cui al successivo articolo 9 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 15 (QUINDICI) l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Nel caso l'importo complessivo della penale superi il cinque per cento (5%) del corrispettivo professionale dovuto, l'Amministrazione committente resterà libera da ogni impegno verso il contraente inadempiente. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dall'affidamento dell'incarico ad altro Professionista.

Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dall'Ufficio del Commissario, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART. 8

Sarà facoltà della Committenza concedere proroghe ai tempi stabiliti al precedente art.6 per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del contraente, esclusivamente del Professionista incaricato, per necessità specifiche, dovute a circostanze non dipendenti da colpa del Professionista medesimo.

ART. 9

Durante l'esecuzione dei compiti di cui agli art. precedenti, questo Ente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni o infortuni che si dovessero verificare all'archeologo incaricato, restando ella stessa la responsabile, alla quale è fatto obbligo di munirsi della preventiva assicurazione prevista per legge, relative alla propria incolumità nell'ambito dei lavori.

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria attività di propria competenza.

La polizza deve coprire il periodo che va dalla data di accettazione incarico fino alla redazione degli elaborati di cui a presente disciplinare; Dovrà essere integrata, qualora si prefiguri la condizione di cui all'art.4 del presente disciplinare, dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

ART. 8

Il corrispettivo per le prestazioni professionali spettante al professionista viene pattuito per iscritto all'atto del conferimento del presente incarico professionale stimato in **1.909,24** euro oltre oneri previdenziali al 4%, **per un totale di 1.985,61 €**, (diconsi euro **millenovecentoottantacinque/61**), per la Viarc comprensivo di rimborso spese accessorie, oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuta.

Le competenze tecniche per come sopra evidenziate, sono al di sotto del limite di € 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e omnicomprensivi, essi sono stati pattuiti in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile.

Si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria dell'onorario, il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi- o gravemente colposi dalla Committenza, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

Il pagamento delle spettanze consiste

- per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico: in complessivi € **1.985,61** oltre IVA al 22 % (se dovuta), oltre oneri previdenziali ed iva, avverrà in unica soluzione ad ultimazione della Procedura di Verifica e comunque a completamento dell'incarico conferito previa eventuale necessaria acquisizione del parere della **Soprintendenza ABAP**;

Al pagamento si provvederà previa attestazione di liquidabilità da parte del RUP.

ART. 9

Il contraente accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati potranno essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei seguenti casi:

- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- aggiornamento dell'incarico previa sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra il Committente ed il Professionista in maniera proporzionale all'avanzamento dell'incarico espletato.

ART. 10

Il pagamento dell'onorario avverrà, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di parcella e comunque a seguito di verifica amministrativa contabile e previa autorizzazione alla liquidazione da parte del RUP e potrà essere emesso in un'unica rata, a saldo finale, a seguito di approvazione da parte del RUP.

All'importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA e dall'IVA pari al 22%, nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni. Il pagamento dei corrispettivi da parte dell'Ufficio del Commissario, per le prestazioni oggetto del contratto, è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti e quindi di successiva presentazione di nota di addebito o fattura da inoltrare a questa Stazione appaltante secondo le modalità previste per legge.

Il professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari. Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Alla copertura finanziaria della spesa necessaria per i suddetti compensi, si provvederà nell'ambito del Quadro Economico dell'intervento in oggetto.

In caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi del Professionista la documentazione da trasmettere è quella di cui alla nota riportata sul sito istituzionale www.dissestocalabria.it, alla sezione Attività, tra i comunicati in evidenza, che qui si intende integralmente richiamata. Fatture Elettroniche cui non corrispondano i riscontri e/o ritenute incomplete, saranno rifiutate.

Il Professionista di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi all'Ufficio del Commissario per pagamenti a persone autorizzate a riscuotere.

Tutti gli atti di liquidazione e contabili devono riportare compiutamente la prestazione dell'opera e lo smartcig di affidamento incarico.

ART. 11

L'Ente Avvalso si impegna a fornire al professionista tutti gli elaborati tecnici per la redazione di quanto previsto dal presente disciplinare, in proprio possesso.

ART. 12

Il recesso dell'incarico da parte del Professionista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Ente Avvalso per i danni provocati.

ART. 13

È facoltà dell'Ufficio del Commissario risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non producano la documentazione richiesta o la producano con ritardi pregiudizievoli, oppure assumano atteggiamento o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010;
- f) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 5.

La risoluzione avviene attraverso comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

In caso di palese ed accertata inosservanza delle clausole del presente disciplinare, l'Ufficio incaricante si riserva la facoltà di revocare l'incarico *ad nutum* trasmessa con lettera R.R. e/ o PEC, fatta salva ogni azione di rivalsa nei confronti dell'incaricata su eventuali danni e/ o ripercussioni ricevuti.

ART. 14 – DIRITTI D'AUTORE

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, gli elaborati resteranno di proprietà del Committente. Fermo restando che il RUP, in nome e per conto dell'Ufficio del commissario, potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il Professionista possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato il progetto.

ART. 15

Non è ammesso il subappalto. Pertanto il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità del contratto di cessione. Il non rispetto di tale clausola è motivo indiscusso di revoca dell'incarico operato secondo le modalità di cui al precedente art.15.

ART. 16

Il Professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incarico, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora si accerti che il Professionista abbia eseguito transazioni legate al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA il presente contratto si risolverà automaticamente.

ART. 17

Tutte le Controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli articoli 204 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della giurisdizione arbitrale. Il Foro competente è quello di Catanzaro.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Professionista non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

ART. 18

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n.131. Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista/RTP.

ART. 19

"Amministrazione" e "professionista" con la sottoscrizione del presente disciplinare espressamente dichiarano di accettare tutte le norme nello stesso contenute e/o richiamate e restano impegnati ad ottemperarvi. Il "professionista", sotto personale responsabilità, dichiara di non trovarsi, all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

ART. 20

Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettive, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Il Professionista incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del Professionista incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Durante tutto l'espletamento dell'incarico il Professionista incaricato, o suoi delegati dovranno essere reperibili e recarsi presso la sede dell'Amministrazione committente entro 48 ore dalla chiamata a mezzo telefono e/o fax e/o e-mail.

Il Professionista incaricato elegge domicilio, per tutta la durata dell'incarico, a S. Costantino Calabro (VV), in via vico lo Stretto n. 46.

ART. 21

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 101/2018, l'Ufficio del Commissario procederà al trattamento dei dati personali contenuti nel presente disciplinare. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati, in adempimento agli obblighi di legge. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR: Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679)), i dati forniti nel presente contratto verranno trattati per le finalità proprie dell'incarico in oggetto.

ART. 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e della normativa applicabile in materia correlata all'oggetto dell'affidamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Professionista incaricato

Il Dirigente del settore Difesa del suolo

Arch. Orsola Renata Maria Reillo
